



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**Ordinanza n. 3**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IMMOBILI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO 23 MAPPALE 74 E 80, IN COMUNE DI LUMEZZANE (BS) VIA DONIZZETTI N. 23.**

**IL SINDACO**

Visti gli accertamenti recentemente condotti dal Corpo Forestale dello stato e dai funzionari tecnici comunali dai è scaturito il sequestro degli immobili identificati catastalmente al foglio 23, mappali 74 e 80 in Comune di Lumezzane in quanto ivi presenti in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non pericolosi, in forma solida, liquida e polverulenta;

Vista in particolare la nota della Procura della Repubblica di Brescia del 25/02/2025 prot. 7549/2025 con la quale viene notificata anche al Comune di Lumezzane la restituzione dei rifiuti all'indagato oltre che il dissequestro al fine di procedere, a carico dei responsabili, alla rimozione dei rifiuti;

Visto l'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che in materia di abbandono di rifiuti recita: *“(omissis) chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*.

**ORDINA**

Al Sig. GHIDINI LUCIANO BATTISTA – CF GHDLNB40R25E738G - nato a Lumezzane (Bs) il 25/10/1940 residente a Lumezzane (BS) in Via in Via Donizzetti n.16, in qualità di proprietario degli immobili sopradescritti e responsabile dell'inquinamento, di provvedere:

1. **all'immediata messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi presenti negli immobili** (residui di soluzione di cromatura contenenti cromo esavalente e acido solforico, di soluzione di nichelatura contenenti sali di nichel ad alta concentrazione, rifiuti solidi costituiti da incrostazioni di nichel, cianuro di rame allo stato polverulento, cianuro di zinco, cianuro di rame, prodotto di sgrassatura contenente soda ed acido solforico);
2. la trasmissione, **entro e non oltre 10 (DIECI) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, al Comune di Lumezzane e al Nucleo Forestale Carabinieri di Concesio di una relazione, a firma di tecnico abilitato, descrittiva degli interventi di messa in sicurezza attuati;

3. la predisposizione e trasmissione a questa Amministrazione Comunale ed agli organi preposti (Nucleo Forestale Carabinieri di Concesio, Provincia di Brescia e Arpa Lombardia), **entro e non oltre 30 (TRENTA) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, di Piano di Rimozione Rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/06 contenente idoneo cronoprogramma rappresentativo delle tempistiche per l'attuazione dello stesso;
4. l'attuazione del Piano di Rimozione di cui al punto precedente, **entro e non oltre 15 giorni successivi alla ricevuta notizia della approvazione comunale**, dando completa e puntuale attuazione secondo il cronoprogramma autorizzato;
5. l'effettuazione, contestualmente o successivamente agli adempimenti di cui sopra, di un **piano di indagine ambientale** che possa escludere eventuali contaminazioni delle matrici ambientali (acqua e suolo) avendo cura di inviare gli esiti finali dello stesso agli enti di cui sopra (Provincia di Brescia, Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia e Comune di Lumezzane);

#### **DISPONE LA NOTIFICA**

del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

Al Sig. GHIDINI LUCIANO BATTISTA – CF GHDLNB40R25E738G - nato a Lumezzane (Bs) il 25/10/1940 residente a Lumezzane (BS) in Via in Via Donizzetti n.16, in qualità di proprietario degli immobili sopradescritti e responsabile dell'inquinamento, di provvedere:

#### **DISPONE INOLTRE LA NOTIFICA**

del presente provvedimento ai seguenti Enti per quanto di loro competenza:

- Nucleo Forestale Carabinieri di Concesio
  - o a mezzo pec all'indirizzo: [fbs43177@pec.carabinieri.it](mailto:fbs43177@pec.carabinieri.it)
- Provincia di Brescia Ufficio Ambiente
  - o a mezzo pec all'indirizzo: [ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)
- Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia
  - o a mezzo pec all'indirizzo: [dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)
- Procura della Repubblica di Brescia
  - o a mezzo pec all'indirizzo: [prot.procura.brescia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.brescia@giustiziacert.it)

#### **INOLTRE SI RAMMENTA**

- che l'art. 650 del Codice Penale recita: *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*;
- che, qualora il presente atto amministrativo non venga rispettato si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034 del 6 dicembre 1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1071 n. 1119).*

Lumezzane, 27/03/2025

Il Sindaco  
Josehf Facchini  
(firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)